

## **LEGGE REGIONALE**

### **Interventi regionali nei trasporti**

**LEGGE REGIONALE**

**"Interventi regionali nei trasporti"**

Il Consiglio Regionale ha approvato  
la seguente legge:

**Art. 1**

Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conteggio di esercizio per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1972 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

**Art. 2**

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L.50 per autobus - km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L.40 per autobus - km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che, all'atto dell'erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

#### Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti coi servizi di trasporto a impianti fissi e quelle relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espressi.

#### Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di L. 300 milioni.

#### Art. 5

All'onere di L. 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Cap. 308 dello stato di previsione delle spese di Bilancio per l'anno finanziario medesimo "Fondo

a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" e stanziamento della somma al Cap.259/bis che contemporaneamente si istituisce con la denominazione "Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione".

#### Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli


I CONSIGLIERT SEGRETARI

Laera-Ventura

E' estratto del verbale della seduta del 22 maggio 1973  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

Consiglio Regionale della P...  


28 MAG. 1973

p.c.c.  
Dott. Proc. Pasquale Donvito  
